CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

ODG

N. 845

Rafforzamento del divieto di utilizzo degli animali nella pratica dell'accattonaggio

Presentato dalla Consigliera regionale:

DISABATO SARAH (prima firmataria) 15/10/2026

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 15/10/2026

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 845

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto
e dell'articolo 103 del Regolamento interno

OGGETTO*: **Rafforzamento del divieto di utilizzo degli animali nella pratica dell'accattonaggio***

Premesso che:

- la legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, recante «Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo», riconosce, all'articolo 1, gli animali quali esseri senzienti, titolari di esigenze biologiche ed etologiche che devono essere rispettate e tutelate;
- l'articolo 9 della Costituzione stabilisce che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, mentre l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce espressamente gli animali come esseri senzienti;
- l'articolo 8 della citata legge regionale disciplina l'accattonaggio con animali, vietandone l'utilizzo in determinate condizioni di incuria, denutrizione, sofferenza, maltrattamento o impossibilità di deambulazione, nonché l'impiego di cuccioli di età inferiore ai centottanta giorni;
- la formulazione vigente non introduce un divieto generale di utilizzo strumentale degli animali nella pratica dell'accattonaggio, subordinando parte delle condotte vietate alla presenza di specifiche condizioni di sofferenza o vulnerabilità dell'animale;
- il comma 2 dell'articolo 8 subordina la possibilità di sequestro a fini di confisca, nei limiti della normativa statale, anche all'accertamento dell'assenza di un legame affettivo tra il detentore e l'animale.

Considerato che:

- il riconoscimento degli animali come esseri senzienti impone di adottare misure di prevenzione dello sfruttamento, evitando che la tutela intervenga esclusivamente a seguito dell'accertamento di condizioni di sofferenza già manifeste;
- la presenza di un legame affettivo tra una persona e il proprio animale non esclude che quest'ultimo possa essere sottoposto a forme di sfruttamento, né può costituire un elemento sufficiente a escludere situazioni di maltrattamento o detenzione incompatibile con le caratteristiche etologiche dell'animale;
- gli articoli 544-ter e 727 del Codice penale prevedono specifiche fattispecie di reato a tutela degli animali, la cui applicazione non può essere esclusa dalla sola esistenza di un rapporto affettivo tra detentore e animale, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legislazione statale;
- l'impiego strumentale di animali nell'accattonaggio può verificarsi anche in assenza di segni immediatamente evidenti di maltrattamento, rendendo necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo;
- occorre distinguere le situazioni di sfruttamento degli animali dalla mera presenza di un animale d'affezione accanto a una persona che si trovi in condizioni di povertà, marginalità sociale o assenza di dimora.

Preso atto che:

- il febbraio 2024 la Polizia Locale di Torino ha reso nota un'indagine relativa a un presunto sistema organizzato di accattonaggio mediante l'utilizzo di cani, che ha portato all'identificazione e alla denuncia di venti persone, evidenziando la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte di sfruttamento;

Ritenuto che

- sia necessario superare l'attuale impostazione dell'articolo 8 della legge regionale 16/2024, introducendo un divieto generale di impiego strumentale degli animali nella pratica dell'accattonaggio, indipendentemente dalla dimostrazione di condizioni manifeste di sofferenza;
- il divieto debba essere formulato in modo da non equiparare automaticamente la semplice presenza di un animale accanto a una persona che chiede l'elemosina a una condotta di sfruttamento;
- sia opportuno chiarire che l'eventuale legame affettivo non impedisce

l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle misure di tutela previste dalla normativa vigente, compresi i provvedimenti di sequestro quando ne ricorrano i presupposti di legge;

- sia fondamentale affiancare agli interventi di controllo strumenti di prevenzione, assistenza veterinaria, sostegno sociale e collaborazione con le associazioni animaliste e con gli enti impegnati nel contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

IMPEGNA IL CONSIGLIO REGIONALE

1. A promuovere, nell'ambito delle proprie prerogative legislative, una revisione dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, finalizzata a introdurre un divieto generale di utilizzo strumentale degli animali nella pratica dell'accattonaggio, indipendentemente dalla presenza di condizioni manifeste di sofferenza o dall'esistenza di un legame affettivo tra animale e detentore.
2. A prevedere, nell'ambito della medesima revisione normativa, una chiara distinzione tra l'utilizzo strumentale degli animali nell'accattonaggio e la mera presenza di un animale d'affezione accanto a una persona in condizioni di povertà o senza dimora, al fine di evitare conseguenze discriminatorie nei confronti delle persone socialmente vulnerabili.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. Ad avviare un confronto con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, gli enti locali, gli ordini professionali e le associazioni di protezione animale, al fine di definire linee operative condivise per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo strumentale degli animali nell'accattonaggio.
2. A promuovere specifici protocolli di collaborazione tra servizi veterinari, servizi sociali territoriali ed enti del Terzo settore, prendendo a riferimento anche l'esperienza del protocollo sottoscritto dalla Città di Torino nel gennaio 2026, per garantire interventi coordinati a tutela degli animali e delle persone in condizioni di fragilità.
3. A favorire, anche attraverso la rete degli ambulatori veterinari sociali piemontesi, l'accesso alle cure veterinarie, all'identificazione elettronica, alle vaccinazioni e

agli interventi sanitari essenziali per gli animali appartenenti a persone senza dimora o in condizioni di grave disagio socioeconomico.

4. A promuovere, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni del Terzo settore, soluzioni di accoglienza temporanea e percorsi di assistenza sociale che consentano alle persone senza dimora di mantenere, ove compatibile con la tutela del benessere animale, il rapporto con il proprio animale d'affezione, evitando separazioni determinate esclusivamente dalla condizione di povertà.
5. A favorire la stipula di convenzioni con le associazioni animaliste e con le organizzazioni impegnate nell'assistenza alle persone senza dimora, per la realizzazione di servizi di supporto veterinario, fornitura di beni essenziali, custodia temporanea e accompagnamento sociale, anche al fine di prevenire situazioni di sfruttamento, abbandono e maltrattamento.
6. A promuovere attività formative e informative rivolte agli operatori dei servizi veterinari, sociali e degli enti locali, per favorire il riconoscimento delle situazioni di sfruttamento degli animali e garantire interventi proporzionati, uniformi e rispettosi della dignità delle persone coinvolte.
7. A riferire alla Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'approvazione del presente ordine del giorno, sulle iniziative intraprese per il rafforzamento delle disposizioni regionali in materia di accattonaggio con animali e sull'attivazione delle misure di assistenza veterinaria e sociale previste dal presente atto.

Sarah Disabato

Consigliera Regionale M5S

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE